



Prefettura di Pordenone
Ufficio Territoriale del Governo

PROT. N. 51501/2019007882/14692 Area III

Pordenone, 16/03/2020

URGENTE

Alla QUESTURA PORDENONE

AI COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI
PORDENONE

AI COMANDO SEZIONE POLIZIA STRADALE
PORDENONE

AI COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA
PORDENONE

Ai Sig.ri SINDACI dei COMUNI
LORO SEDI

Alla F.V.G. STRADE SpA
Ambito Territoriale di Pordenone
Esercizio Strade Regionali Locali
SEDE di PORDENONE

Alla F.V.G. STRADE SpA
di TRIESTE

All'A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE per le STRADE
di TRIESTE

Alla Società AUTOVIE VENETE Spa
SEDE LEGALE di TRIESTE
SEDE OPERATIVA di PALMANOVA

AI CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA
di PORDENONE

Alla Z.I. PONTE ROSSO
di SAN VITO AL TAGLIAMENTO

e, p.c.

All'UFFICIO del GENIO CIVILE di
PORDENONE

All'AUTOMOBILE CLUB PORDENONE
PORDENONE

All'UNIONE degli INDUSTRIALI della PROVINCIA
Piazzetta del Portello 2 PORDENONE

All'UNIONE AGRICOLTORI
Viale Venezia, 113 PORDENONE

Alla CONFESERCENTI
Via Grigoletti, 72/A PORDENONE

Agli AGRICOLTORI FEDERATI
Via G. Ferraris, 20 B PORDENONE

All'UNIONE ARTIGIANI della PROVINCIA di PORDENONE -
UN.ART.SERVIZI Srl-I.S.V.A.R. Srl
Via dell'Artigliere, 8 PORDENONE


All'ASCOM - ASSOCIAZIONE del COMMERCIO TURISMO e
SERVIZI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE
Piazzale dei Mutilati, 4 PORDENONE

Alla FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI
Viale Dante, 12 PORDENONE

OGGETTO: Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n.115 del 13.03.2020. Sospensione divieto di circolazione mezzi pesanti per trasporto merci internazionali nei giorni 15 e 22 marzo 2020.-

Per opportuna conoscenza e ed eventuali adempimenti di competenza, si trasmette in allegato, e contestualmente alla sua pubblicazione nel sito <http://www.prefettura.it/pordenone>, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Decreto Ministeriale n. 115 del 13/03/2020", con il quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha sospeso il divieto per i veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, sulle strade extraurbane nei giorni 15 e 22 marzo 2020 e **limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto merci internazionale** sino a successivo provvedimento.

Tale provvedimento è stato adottato in conseguenza dello stato di emergenza legato alla diffusione del COVID-19 ed in considerazione delle gravi ripercussioni ricadenti sugli approvvigionamenti di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura..



PER IL PREFETTO
Viceprefetto Aggiunto
Dott. Mastrolia

[Handwritten signature]

M INF-GABINETTO
Ufficio Diretta Collaborazione Ministro
UFFGAB
REG. DECRETI
Prot:
0000115-13-03-2020-REGISTRAZIONE



Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTE le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

VISTO il decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

CONSIDERATA la grave situazione di crisi venutasi a creare nel Paese, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che sta interessando anche l'autotrasporto delle merci, con gravi ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, sia per il settore stesso dei trasporti;

CONSIDERATO che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020 indicati nel calendario di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, costituiscono un ulteriore elemento di criticità nell'attuale situazione del sistema dei trasporti, non giustificato in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all'emergenza nazionale;

CONSIDERATA l'esigenza di sospendere temporaneamente il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15 marzo e 22 marzo e limitatamente ai trasporti internazionali di merci, in relazione alle gravi criticità che si stanno verificando alle frontiere, sino all'adozione di successivo provvedimento;

SENTITO il Ministero dell'interno che ha espresso parere favorevole alla sospensione temporanea dell'applicazione del decreto del 12 dicembre 2019, n. 578;

VISTA la nota del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del 13 marzo 2020;

DECRETA

Articolo unico

1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per i giorni 15 marzo e 22 marzo e limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto merci internazionale sino a successivo provvedimento.
2. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne immediata

conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Paolo G. M. M. M.

8